

## **Articolo 22** **Prova finale dei corsi di laurea**

1. Alla prova finale dei corsi di laurea si accede dopo aver acquisito 179 crediti.
2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Preside. Esse sono composte da almeno tre docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo, uno dei quali di prima fascia, che funge da Presidente.
3. Se il candidato ha effettuato uno *stage* oppure ha svolto attività di ricerca teorica o sperimentale, la prova consiste nella discussione orale di una breve relazione scritta concernente l'esperienza dello *stage* o la ricerca svolta. In ogni altro caso, la prova consiste nella discussione orale di due argomenti relativi agli studi compiuti dal candidato, concordati con adeguato anticipo con due docenti.
4. Il voto finale di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti prima della prova finale, con possibilità di un incremento commisurato, in particolare, al rispetto della durata triennale del corso di studio ed alla positiva valutazione della prova finale.

### **Disciplina della prova finale dei corsi di laurea triennali (norme interpretative e di applicazione dell'art. 22 del regolamento didattico di Facoltà)**

#### **Articolo 1**

1. Il voto finale di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti prima della prova finale, con possibilità di un incremento commisurato, in particolare, al rispetto della durata triennale del corso di studio ed alla positiva valutazione della prova finale.
2. Concorrono alla formazione della votazione finale tutte le votazioni conseguite a seguito del superamento degli esami di profitto e dello svolgimento delle altre attività formative che fanno parte del corso di studi per le quali allo studente sia assegnato un voto espresso in trentesimi.
3. Per calcolare la media ponderata si procede moltiplicando la votazione conseguita in ogni singola prova, alla quale è assegnata una votazione in trentesimi, per il numero dei crediti ad essa assegnati. La somma dei prodotti così ricavata è divisa per la somma dei crediti ai quali è associata una votazione in trentesimi. Il calcolo è effettuato secondo la seguente formula:

$$MP = \frac{c_1 \cdot v_1 + \dots + c_i \cdot v_i + \dots + c_n \cdot v_n}{c_1 + \dots + c_n}$$

*Legenda:*

MP = media ponderata;  
n = numero votazioni;  
v<sub>i</sub> = i-esima votazione ( i = 1,...,n );  
c<sub>i</sub> = credito associato alla i-esima votazione ( i = 1,...,n ).<sup>1</sup>

Per convertire la votazione di base in centodecimi, il risultato ottenuto dal calcolo della media ponderata è diviso per tre e moltiplicato per undici.

4. Dalla base così ottenuta ai sensi dei commi precedenti, che costituisce la votazione di partenza con cui il candidato è ammesso alla prova finale, il voto di laurea può essere incrementato per un massimo di otto punti.
5. Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione giudicatrice è tenuta a valutare la durata del corso di studi e la prova finale. Nella documentazione relativa al curriculum dello studente messa a disposizione della Commissione di laurea la Segreteria studenti precisa l'anno accademico di corso al quale il candidato alla prova finale è iscritto.

#### **Articolo 2**

1. Se lo studente ha effettuato lo *stage* oppure ha svolto attività di ricerca teorica o sperimentale, la prova consiste nella discussione orale di una breve relazione scritta concernente l'esperienza dello *stage* o la ricerca svolta. In ogni altro caso, la prova consiste nella discussione orale di due argomenti relativi agli studi compiuti dal candidato, concordati con adeguato anticipo con due docenti di insegnamenti diversi.

---

<sup>1</sup> Esempio:

– le votazioni siano 5, ossia 30; 28; 28; 30; 24;  
– i crediti associati, nell'ordine esatto in cui sono stati enunciati i voti, siano 10, 10, 4, 4, 10;  
– applicando la precedente formula con n = 5, avremo

$$MP = \frac{10 \cdot 30 + 10 \cdot 28 + 4 \cdot 28 + 4 \cdot 30 + 10 \cdot 24}{10 + 10 + 4 + 4 + 10}$$

2. Ciascun candidato all'esame di laurea è libero di scegliere il tipo di prova finale che intende sostenere, secondo la tipologia e nel rispetto dei criteri indicati dal comma precedente.
3. Nella domanda di laurea lo studente indica la prova finale prescelta, specificando, in caso di relazione scritta, il tema concordato con il relatore, e in caso di prova orale, i due argomenti concordati con i docenti. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente che abbia prescelto la discussione orale della relazione scritta non sarà tenuto a depositare il testo della relazione presso la Segreteria studenti, ma soltanto a comunicare il titolo dell'argomento concordato con il relatore.
4. Le modalità di svolgimento della prova finale – presentazione di una relazione scritta o discussione orale di due argomenti – sono fra loro alternative.
5. La scelta tra l'una o l'altra tipologia di prova finale non comporta alcuna differenza di valore nella valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
6. La relazione scritta concernente l'esperienza dello *stage* o la ricerca svolta dal candidato dovrà essere contenuta in un massimo di 30.000 caratteri.
7. La prova finale consiste comunque in una discussione orale, si tratti della relazione scritta o dei due argomenti relativi agli studi compiuti dal candidato.